



# COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 Reg. Delib.

**OGGETTO : Obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali (Art. 14, comma 28 D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni) – Richiesta deroga alla giunta regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della L.R. n. 24/2014.**

L'anno **2014** addì **17** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 21.00 nella sede Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

**Risultano:**

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	<b>RATTI Francesco</b>	X	
2	<b>PIROVANO Adriano</b>	X	
3	<b>CARMINATI Diego</b>	X	
4	<b>GARZA Stefano</b>	X	
5	<b>CARAMASCHI Franco</b>	X	
6	<b>STURINI Deborah</b>	X	
7	<b>SCARDILLO Nicola</b>	X	
<b>Totale N.</b>		<b>7</b>	

Partecipa il Segretario Comunale **VISCO Dr. Maurizio**

Il Sig. **Dr. RATTI Francesco** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010 e s.m.i., detta disposizioni in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni;
- ai sensi del citato art. 14, comma 27, sono funzioni fondamentali dei Comuni:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'[articolo 118, quarto comma, della Costituzione](#);
  - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
  - l-bis) i servizi in materia statistica
- nello specifico l'art. 14, comma 28, testualmente dispone: *"I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica."*

### VISTI in particolare:

- l'articolo 14, comma 30 che testualmente recita: *"La regione, nelle materie di cui all'[articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione](#), individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa."*
- l'articolo 14, comma 31 che dispone: *"Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite"*
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1° gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni

fondamentali, quella del 30 settembre 2014 per l'esercizio di ulteriori tre funzioni e del 31 dicembre 2014 delle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27;

**RICORDATO** che :

- la Regione Lombardia, in attuazione al richiamato art. 14, comma 30, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., con L.R. n. 22/2011 artt. 8, 9, e 10, ha fissato il limite demografico minimo (5.000 abitanti - 3.000 se Comuni montani - o pari al quadruplo del Comune più piccolo dell'aggregazione) sia per le Unioni dei Comuni, sia per le convenzioni, prevedendo altresì una possibilità di deroga motivata ai limiti fissati;
- con circolare n. 8 del 15.11.2012 Regione Lombardia precisava, tra l'altro, che tale limite vale sia per i Comuni che scelgano di aggregarsi in Unione dei Comuni sia per quelli che optino per il convenzionamento dei servizi;
- ora l'art. 21, commi da 4 a 8, della L.R. n. 24 del 5.08.2014, pubblicata sul BURL in data 8 agosto 2014 che dispone:

" 4. **Non è soggetto all'obbligo** di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'[articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), **il comune che si trova in almeno una delle seguenti condizioni:**

a) **essere confinante unicamente con comuni non tenuti all'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata e non intenzionati ad associarsi con il comune in obbligo;**

b) avere superato la soglia demografica prevista per l'obbligo di gestione associata ai sensi del [d.l. 78/2010](#) convertito dalla [L. 122/2010](#) dopo la data di entrata in vigore dello stesso decreto.

5. La mancata volontà di associarsi con il comune in obbligo ai sensi del comma 4, lettera a), deve essere adeguatamente motivata e documentata dal comune interessato alla deroga.

6. Il comune interessato presenta richiesta motivata di deroga alla Giunta regionale, che delibera previa verifica della documentazione allegata alla richiesta.

7. I comuni che conseguono la deroga alla obbligatorietà della gestione associata di cui al comma 4 definiscono autonomamente le modalità ed il numero di funzioni che intendono associare. Tali comuni, nel definire le scelte associative, concorrono al contenimento della spesa pubblica di cui al [d.l. 78/2010](#) convertito dalla [L. 122/2010](#) secondo il limite minimo di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 settembre 2013 (Determinazione dei contenuti e delle modalità delle attestazioni dei comuni comprovanti il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione associata delle funzioni).

8. Alle deroghe ai limiti demografici minimi di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22](#) (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'[articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34](#) "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2012), si applica quanto previsto dall'articolo 10 della medesima legge."

**VISTA** la circolare 22 ottobre 2014 – n. 8 pubblicata sul BURL serie Ordinaria n. 43 del 24 ottobre 2014;

**ATTESO** che per questo Comune, avente una popolazione di 2.593 abitanti, vige l'obbligatorietà di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2014;

**DATO ATTO** che il Comune di Gravellona Lomellina (PV), confina solamente con i Comuni di Vigevano - abitanti n. 62.956 -, Cassolnovo, abitanti n. 7.045 e Cilavegna, abitanti n. 5.638 ed è quindi l'unico tra i comuni per cui vige tale obbligo;

**CONSIDERATO** che attualmente sono gestite in forma associata, quale Ente capo fila e al quale sono state attribuite responsabilità amministrative e risorse economiche, con il Comune di Ceretto Lomellina le funzioni di cui alle lettere "d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale*" e le funzioni di cui alle lettere "c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente*" ed "e) *attività, in ambito*

*comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” con il Comune di Cilavegna, capofila;*

**ATTESO** che questa Amministrazione si è più volte attivata nei confronti dei Comuni confinanti e con i medesimi comuni al fine di realizzare il progetto associativo delle ulteriori tre funzioni fondamentali entro il 30 settembre 2014, ma senza esito positivo;

**RILEVATO** che da ultimo, con nota prot. n. 8759 del 7/11/2014, questa Amministrazione ha nuovamente richiesto ai Comuni confinanti di Vigevano, Cassolnovo e Cilavegna, la disponibilità all’eventuale convenzionamento, ai sensi dell’art. 30 del TUEL, per la gestione associata di funzioni;

**VISTE** le note dei Comuni di Vigevano (prot. n. 59713 del 11.11.2014), di Cassolnovo (prot. n. 11410 del 17.11.2014) e di Cilavegna (prot. n. 8564 del 13.11.2014), Comuni non soggetti all’obbligo, con le quali viene confermata l’indisponibilità alla gestione associata delle ulteriori funzioni fondamentali per problemi di complessità organizzativa e dei ristretti tempi disponibili;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra addotte, dover richiedere alla Giunta Regionale della Lombardia la deroga agli obblighi nazionali previsti dall’art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010 e s.m.i., sussistendo le condizioni di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) della L.R. n. 24/2014;

**EVIDENZIATO** che, a sensi dell’art. 21, comma 7, della più volte citata L.R. n. 14/2014, i Comuni che conseguiranno la deroga all’obbligatorietà della gestione associata potranno comunque definire autonomamente le modalità ed il numero delle funzioni che intendono associare;

**Tutto ciò premesso e considerato;**

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. espressi dai responsabili dei competenti servizi;

**Con voti n. 7 favorevoli su n. 7 consiglieri presenti e votanti**

## **D E L I B E R A**

- 1) **DI RICHIEDERE** alla Giunta Regionale della Lombardia, ai sensi dell’art. 21, comma 6, della L. R. n. 24/2014, la deroga per il Comune di Gravellona Lomellina, avente una popolazione di 2.593 abitanti, agli obblighi nazionali inerenti la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010 e s.m.i., sussistendo le condizioni di cui al richiamato art. 21, comma 4, lett. a) della L.R. n. 24/2014;
- 2) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Giunta Regionale Lombardia, corredata dalla documentazione supportante la richiesta di deroga, nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pavia;
- 3) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, stante l’urgenza, con voti tutti favorevoli, espressi in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

**- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:**

PARERE                     FAVOREVOLE  
                                  NON FAVOREVOLE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to (VISCO dr. Maurizio)**

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

**- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE                     FAVOREVOLE  
                                  NON FAVOREVOLE

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
**F.to (MORO Mariella)**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**F.to RATTI Dr. Francesco**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to VISCO Dr. Maurizio**

---

**DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. .... Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18.11.2014 al 02.12.2014.

Gravellona Lomellina, lì 18.11.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to VISCO Dr. Maurizio**

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:

- [ ] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
- [ X ] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to VISCO Dr. Maurizio**